Comune di Ceriana
Provincia di Imperia
Corso Italia 141 – 18034 Ceriana
Tel. 0184 551017 – Fax 0184 551635
Pec. comuneceriana.im@legalmail.it

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA ZONA A TRAFFIO LIMITATO DELLE PIAZZE MARCONI E RUBINI

CAPO I – NORME GENERALI

ART.1

Le Piazze Marconi e Rubini sono prioritariamente da ritenere spazio pubblico per lo svago ed il tempo libero.
Inoltre il loro utilizzo deve poter permettere momenti di aggregazione e di crescita culturale per la popolazione. Conseguentemente ne è ammesso, previa autorizzazione della Giunta Comunale, l'utilizzo per feste, spettacoli, manifestazioni espositive, sportive e di interesse sociale e politico, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti, Associazioni e privati, essendo sempre garantito l'accesso gratuito al pubblico.

ART.2

L'accesso dei veicoli alle Piazze è di norma vietato ad eccezione di quelli autorizzati.
Divieto di accesso assoluto anche ai veicoli autorizzati nei giorni festivi ed in occasione di manifestazioni o altro autorizzate dal Comune nonché tutti i giorni feriali dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
Divieto di accesso assoluto anche ai veicoli autorizzati di peso superiore ai ql.10,00 nonché a tutte le trattrici agricole e macchine operatrici superiori ai 10,00 ql.
In presenza di particolari e motivate esigenze sarà compito della Giunta Municipale articolare orari di accesso o giornate di divieto.

ART.3

Sono esclusi dai divieti di cui all'art.2 i mezzi di soccorso, i tutori dell'ordine ed i mezzi comunali.

CAPO II – NORMATIVE DI ACCESSO

ART.4

Sono autorizzati all'ingresso nelle Piazze Marconi e Rubini:

- i proprietari o affittuari di autorimessa con accesso veicolare dalle Piazze Marconi e Rubini (esclusivamente per il transito, al fine di accedere all'autorimessa senza sosta sulle piazze).
- i proprietari o affittuari di un locale adibito ad attività agricola. (la regolarità della posizione lavorativa deve poter essere documentata con regolare posizione contributiva e certificato l'utilizzo dei locali con sopralluogo del Comune).

- I proprietari o affittuari di un esercizio o una attività commerciale regolarmente dichiarata e dimostrata (la deroga varrà solo per il conferimento della merce nei locali di pertinenza dell'attività).
- I disabili certificati (deve essere esposto il contrassegno sul veicolo).

Verrà rilasciata una sola autorizzazione di accesso per autorimessa, locale adibito ad attività agricola o attività commerciale.

ART.5

Le Piazze Marconi e Rubini rimarranno accessibili a chiunque ne abbia motivo nei giorni feriali al mattino dalle ore 10,30 alle ore 12,00 ed al pomeriggio dalle ore 18,00 alle ore 19,00.
Eventuali accessi dettati da particolari motivazioni saranno presi in considerazione singolarmente e per ogni caso l'Amm. Com.le deciderà le modalità ed il regime tariffario.

ART.6

Resta salvo il divieto assoluto di sosta per tutti i veicoli.
E' consentita la sosta per le sole operazioni di carico e scarico.

CAPO III – SANZIONI E VIGILANZA

Si applicano le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalle Leggi Speciali per le falsità documentali (esibizione, uso o creazione di atti falsi o in parte) o per la mendicità nelle dichiarazioni e/o attestazioni.
Le condotte vietate o contrarie agli obblighi imposti con il presente regolamento, qualora non sanzionabili dal Codice della Strada o da altre Leggi, saranno perseguite mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 come disposto dall'art.7 bis del D.Lgs.n.267/2000.
Rientrano nell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto precedente le seguenti condotte:

- Mancanza di autorizzazione per l'ingresso alle piazze;
- Cessione del dispositivo d'ingresso a terzi non autorizzati;
- Mancata esposizione del contrassegno autorizzativo rilasciato dal Comune;
- Mancato rinnovo dell'autorizzazione;

Inoltre alla seconda violazione dei punti precedenti, al trasgressore sarà revocato il diritto di accesso alle Piazze tramite procedura di annullamento del dispositivo.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART.7

Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari che regolano la materia relativa al rilascio dei permessi di accesso alle Piazze.